



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2012
COM(2012) 638 final

2012/0301 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione di riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti per un ammontare complessivo di – 750 000 EUR.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi². I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato per i prodotti recanti i numeri d'ordine 09.2658, 09.2659, 09.2660 e 09.2661.
- (2) Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti i numeri d'ordine 09.2628, 09.2634 e 09.2929 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2012. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012. Tuttavia per il contingente tariffario autonomo recante il numero d'ordine 09.2634 l'aumento dei volumi contingentali non sarà proseguito dopo il 31 dicembre 2012.
- (3) Il volume dei contingenti tariffari autonomi recanti il numero d'ordine 09.2603 è sostituito dal volume indicato nell'allegato al presente regolamento.
- (4) Per i prodotti recanti i numeri d'ordine 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 e 09.2986 non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concedere un contingente tariffario nel 2013. È pertanto opportuno chiudere tali contingenti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e cancellare i prodotti corrispondenti dall'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.
- (5) In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.

¹ GU C [...] del..., pag. [...].

² GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.

- (6) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 7/2010.
- (7) Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono aggiunti nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2658, 09.2659, 09.2660 e 09.2661.

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

- il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2628 è fissato a 3 000 000 m²,
- il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2634 è fissato a 8 000 tonnellate per il periodo fino al 31 dicembre 2012,
- il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d'ordine 09.2929 è fissato a 10 000 tonnellate.

Articolo 4

Con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2012, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono soppressi i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 e 09.2986.

Articolo 5

Con effetto dal 1° gennaio 2013, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

- il volume per il contingente tariffario autonomo recante il numero d'ordine 09.2603 è fissato a 9 000 tonnellate,

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, tranne per l'articolo 3 che si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Fine del periodo di validità	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2)		01.01-31.12	700 tonnellate	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)		01.01-31.12	6 000 tonnellate	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %		01.01-31.12	1 700 tonnellate	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)		01.01-31.12	13 000 tonnellate	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)		01.01-31.12	12 000 tonnellate	0 %
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)		01.01-31.12	10 000 tonnellate	0 %
09.2837	ex 2903 79 90	10	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)		01.01-31.12	600 tonnellate	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)		01.01-31.12	2 600 tonnellate	0 %
09.2950	ex 2905 59 98	10	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)		01.01-31.12	15 000 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	<i>o</i> -Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)		01.01-31.12	20 000 tonnellate	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)		01.01-31.12	950 tonnellate	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7)		01.01-31.12	1 000 000 tonnellate	0 %
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)		01.01-31.12	20 000 tonnellate	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)		01.01-31.12	1 300 tonnellate	0 %
09.2634	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 693-23-2)		01.01-31.12	4 600 tonnellate	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido <i>o</i> -acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)		01.01-31.12	120 tonnellate	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)		01.01-31.12	1 000 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Fine del periodo di validità	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2632	ex 2921 22 00	10	Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)		01.01-31.12	40 000 tonnellate	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)		01.01-31.12	1 800 tonnellate	0 %
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)		01.01-31.12	75 000 tonnellate	0 %
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cistina (CAS RN 56-89-3)		01.01-31.12	600 tonnellate	0 %
09.2603	ex 2930 90 99	79	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)		01.01-31.12	9 000 tonnellate	0 %
09.2810	2932 11 00		Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)		01.01-31.12	20 000 tonnellate	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)		01.01-31.12	300 tonnellate	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)		01.01-31.12	4 000 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	31.12.2013	01.01-31.12	200 tonnellate	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)		01.01-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con il flusso della soda	31.12.2017	01.01-31.12	30 000 tonnellate	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio		01.01-31.12	40 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato		01.01-31.12	25 000 tonnellate	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie e acidi resinici resinici di gemma		01.01-31.12	280 000 tonnellate	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno		01.01-31.12	3 000 tonnellate	0 %
09.2829	ex 3824 90 97	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C		01.01-31.12	1 600 tonnellate	0 %
09.2907	ex 3824 90 97	86	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)		01.01-31.12	2 500 tonnellate	0 %
09.2644	ex 3824 90 97	96	Preparazione contenente: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile — il 10 %, ma non più del 28 % di adipato di dimetile		01.01-30.06	7 500 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Fine del periodo di validità	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2140	ex 3824 90 97	98	e — non più del 25 % di succinato di dimetile Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine — 94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine		01.01-31.12	4 500 tonnellate	0 %
09.2660	ex 3902 30 00	96	Copolimero di etilene e propilene, caratterizzato da una viscosità di fusione non superiore a 1 700 mPa a 190 °C in base al metodo ASTM D 3236	31.12.2017	01.01-31.12	500 tonnellate	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato		01.01-31.12	18 000 tonnellate	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)		01.01-31.12	1 300 tonnellate	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa		01.01-31.12	75 000 tonnellate	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso peso molecolare medio ponderale (M _w) non superiore a 900 000		01.01-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A	31.12.2013	01.01-31.12	100 tonnellate	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)		01.01-31.12	1 300 tonnellate	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1700° C		01.01-31.12	75 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso		01.01-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo		01.01-31.12	50 000 tonnellate	0 %
09.2629	ex 7616 99 90	85	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)		01.01-31.12	800 000 unità	0 %
09.2763	ex 8501 40 80	30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna,		01.01-31.12	2 000 000	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Fine del periodo di validità	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2642	ex 8501 40 80	40	monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)	31.12.2015	01.01-31.12	unità 120 000 unità	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Unità costituita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)		01.01-31.12	4 500 000 unità	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)		01.01-31.12	1 038 000 unità	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)		01.01-31.12	3 000 000 unità	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione		01.01-31.12	1 400 000 unità	0 %
09.2635	ex 9001 10 90	20	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm		01.01-31.12	3 300 000 km	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)		01.01-31.12	5 000 000 unità	0 %
			Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)				

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione."

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: **19 171 200 000 EUR (B 2012)**

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2013: **18 631 800 000 EUR (PB 2013)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2013]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/1/2013	- 0,8
		Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2/2012]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/07/2012	- 0,8

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

milioni di euro (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2014 – 2017]
Articolo 120	- 0,8 / anno

L'importo complessivo dei dazi non riscossi nel 2012, relativo al contingente tariffario autonomo vigente di cui al regolamento (UE) n. 7/2010, è stimato a 54,2 Mio EUR.

Le modifiche (aggiunte e soppressioni) di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 1 Mio EUR l'anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 1 Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 0,75 Mio EUR/anno, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.

L'effetto dell'applicazione retroattiva del contingente di cui all'articolo 2 del presente regolamento è di 1 Mio EUR.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.